

TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Giudice Dott.ssa G. Palmieri
R.G. n. 37200/2017
Verbale di udienza

All'udienza del 07/11/2018 avanti al Giudice Dott.ssa Giovanna Palmieri è comparso per la parte ricorrente l'avv. Giuseppe Pio Torcicollo e per parte convenuta il dott. Roberto Bernardi.

I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti e chiedono entrambi rinvio per discussione, con termine per note. L'Avv.to in aggiunta ed in replica chiede di poter produrre n. 9 sentenze emesse da Tribunali di merito sul contenzioso Mibac favorevoli ai ricorrenti e sentenze della Corte di Cassazione 24 ottobre 2017, n. 29916 e delle Corte Appello Roma, 8 gennaio 2018, n. 4973, Corte di Appello di Palermo, 1044 del 2016, quest'ultima in tema di mancato avveramento della condizione legato ad un sopravvenienza normativa.

L'Avv. Torcicollo chiede altresì di depositare documentazione sopravvenuta all'introduzione del giudizio, in particolare comunicazione del DG al Dipartimento della Funzione Pubblica e al MEF in 5 marzo 2018 con la quale si ribadisce la carenza di organico e la volontà di scorrere le graduatorie già formati in seguito alle procedure di qualificazione; comunicazione del 23 febbraio 2017 indirizzata alle Organizzazioni Sindacali dal DG nella quale si dà atto dell'assenza di graduatorie utilizzabili per il profilo di funzionario amministrativo; documentazione del 26 giugno 2017 del MiBAC concernente bando per la mobilità volontaria al fine di far emergere le carenze di organico nei diversi profili professionali nelle diverse Regioni.

Per parte resistente il dott. Bernardi non si oppone all'acquisizione della giurisprudenza e per la documentazione richiesta in produzione fa presente che il bando sulla mobilità non rispecchia l'attuale situazione di carenza di organico del Ministero. Sul documento del 23 febbraio 2017 il Mibac si oppone all'acquisizione in quanto non rilevante ai fini dei fatti di causa.

Il Giudice, dato atto, si ritira in camera di consiglio ed all'esito della camera di consiglio il G.L. ritenuta la causa documentale e pertinenti alla difesa svolta da parte ^{ricorrente} i documenti chiesti all'odierna udienza in produzione, ad eccezione del Decreto Mibac del 23 febbraio 2017 perché anteriore alla data di presentazione del ricorso (13 novembre 2017);

ritenuto altresì che l'ampiezza delle argomentazioni svolte da entrambe le parti in giudizio rende non necessario autorizzare il deposito di note conclusive;

q

q

ritenuto altresì necessario acquisire in formato word elenco dei nominativi dei ricorrenti, depurati dai codici fiscali ;

P.Q.M.

Dispone l'acquisizione al processo di documenti oggi richiesti in produzione da parte ricorrente ad eccezione del Decreto sopra menzionato ;

respinge la richiesta di deposito di note conclusive;

fissa termine fino al 30 novembre 2018 per il deposito in via telematica di file in formato word contenente i soli nominativi dei ricorrenti ;

rinvia la causa per discussione all'udienza del 21 dicembre 2018 h.12,15.

Il G.L.

